



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio Centrale per il *Referendum* costituito, a norma dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modifiche, con decreto n. 15 del 21 febbraio 2014 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e con la presenza dei Magistrati

Presidente

MIANI CANEVARI dott. Fabrizio

Vicepresidente

CHIEFFI dott. Severo

Consiglieri

DE RENZIS dott. Alessandro

BOGNANNI dott. Salvatore

IANNELLI dott. Enzo

DI PALMA dott. Salvatore

ZAMPETTI dott. Umberto

BUCCIANTE dott. Ettore

LANZA dott. Luigi

OLDI dott. Paolo

DI AMATO dott. Sergio

BERNABAI dott. Renato

Relatore

NUZZO dott.ssa Laurenza

VENUTI dott. Pietro

AMOROSO dott. Giovanni

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

CONTI dott. Giovanni

AMORESANO dott. Silvio

CAIAZZO dott. Luigi Pietro

D'ISA dott. Claudio
CHIARINI dott.ssa Maria Margherita
FIANDANESE dott. Franco
BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

Preso in esame la richiesta del comune di VOLTAGO AGORDINO, depositata nella cancelleria della Corte di Cassazione il 13 Febbraio 2014, di un referendum ai sensi degli articoli 132, secondo comma, della Costituzione e 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n.352, per la separazione del suo territorio dalla regione Veneto per entrar a far parte integrante della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

RITENUTO

- che con deliberazione assunta dal consiglio comunale del Comune di Voltago Agordino, sito nella provincia di Belluno, nell'adunanza straordinaria in data 17 dicembre 2013, si dava avvio alla procedura per l'indizione di un referendum popolare sul seguente quesito: *"Volete che il territorio del comune di Voltago Agordino sia separato dalla regione Veneto per entrare a far parte integrante della regione Trentino Alto Adige/Südtirol?"*.

- che la richiesta veniva depositata insieme con la delibera comunale presso la cancelleria della Corte di Cassazione il 13 febbraio 2014;

- che una precedente richiesta di contenuto identico, presentata unitamente al comune di Rivamonte Agordino, era restituita, perché ogni consiglio comunale è competente a deliberare esclusivamente per il proprio comune e non è dunque ammissibile promuovere un procedimento referendario congiunto su due delibere;

CONSIDERATO

- che, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 9 marzo 2007 n. 66, pronunciata sul conflitto di attribuzione sollevato in relazione all'ordinanza di quest'Ufficio centrale depositata il 12 aprile 2006, con cui era stata dichiarata la legittimità della richiesta di referendum, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, relativa al distacco del comune di Noasca dalla regione Piemonte e all'aggregazione dello stesso alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, l'art. 132, primo e secondo comma, della Costituzione si riferisce a tutte le regioni, senza fare alcuna distinzione tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario;

- che la diversa interpretazione accolta da quest'Ufficio centrale con l'ordinanza depositata l'11 aprile 2011, relativa alla richiesta di referendum proposta dalla provincia di

Belluno per l'aggregazione del suo territorio alla regione Trentino Alto Adige, è fondata essenzialmente sulla particolare natura delle due province che compongono la stessa regione - ciascuna delle quali dotata di potestà legislativa, ad essa attribuite da norma costituzionale - mentre nessuna potestà analoga è conferita ad alcuno dei comuni di quella regione;

- che la richiesta è stata deliberata con la maggioranza dei presenti dal consiglio comunale di Voltago Agordino nella seduta del 17 dicembre 2013 e depositata nella cancelleria di questa Corte il 13 febbraio 2014 dal delegato all'uopo designato;

- che la richiesta è corredata da un quesito rispondente ai requisiti prescritti dall'art. 41 della legge 352/1970 e pertanto sussistono tutte le condizioni perché ne sia dichiarata la legittimità;

DICHIARA

la legittimità della richiesta di referendum sul seguente quesito:

"Volete che il territorio del comune di Voltago Agordino sia separato dalla regione Veneto per entrar far parte integrante della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol?"

Dispone che la presente ordinanza si immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, al Ministro per l'Interno, nonché al delegato che ha provveduto al deposito della richiesta.

Roma, 6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Federico Napolitano

Depositato in Segreteria

oggi - 6 MAR. 2014

Il Direttore Amministrativo
Dot. ssa Donatella DOMINICI

Donatella Dominici

